

l'opera sua, avuto altro amore ed altro studio che quello degli interessi e della dignità del suo paese: dire il contrario è errore e ingiustizia. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini, relatore.

**Rubini, relatore.** L'onorevole Barzilai, prendendo argomento da quella che egli disse dichiarazione del relatore, fece assorgere la questione della convenzione commerciale con la Bulgaria ad un'altezza, alla quale non posso seguirlo; spettava al ministro degli affari esteri di rispondergli, come, già, ha fatto.

Consenta, però, l'onorevole Barzilai di dirgli che la Commissione nominata per lo esame della convenzione commerciale, non poteva estenderlo ad altri documenti diversi da quelli che le venivano presentati. Quindi essa dovette limitarsi ad esaminare la convenzione in sè stessa, ed avendola riconosciuta conforme agli interessi nazionali, ha creduto dover suo di raccomandarne l'approvazione alla Camera.

Non posso, entrando nella discussione del disegno di legge, parlare a nome della Commissione, poichè essa è qui rappresentata soltanto da me e da un altro collega. Però credo che le parole savie dell'onorevole ministro e le spiegazioni da lui date sieno tali che se la nostra Commissione avesse dovuto di quegli argomenti occuparsi, non avrebbe potuto a meno di consentire in esse completamente.

In particolar modo credo che abbia ragione l'onorevole ministro degli affari esteri di difendere la nostra azione commerciale, che l'onorevole Barzilai qualificò come fiacca in Oriente, facendogli rilevare che le condizioni del presente sono ben diverse da quelle del tempo in cui l'Italia, assisa in mezzo al Mediterraneo, il mare, allora, della civiltà, teneva il primato in quei paesi. Allora le repubbliche italiane erano il centro di gravità delle ricchezze mondiali, quindi anche dei commerci e delle industrie; e siccome queste, a loro volta, erano basate essenzialmente sulla abilità manuale e sull'intelligenza dell'uomo, non sul sussidio delle macchine, che richiede anche il sussidio del carbone, poteva l'Italia mantenere facilmente un primato che, in seguito, mutate le cose, ha perduto del tutto.

E ben dice l'onorevole ministro degli esteri che a condizioni economiche alquanto gracili conviene che la politica del Governo si adatti

e non voglia forzare posizioni che, naturalmente, oggi, non lo consentono.

Però mi consenta l'onorevole Barzilai di osservargli che, in quei pochi rami in cui è giunta ad affermarsi, la nostra industria tenta fin d'oggi l'esportazione, ed ha già conseguito, in questi ultimi tempi, vittorie non spregevoli, anche contro concorrenze assai formidabili di altri paesi. Cito le forniture assunte di recente da essa in Romania e in Serbia, e ancora più di recente, in Egitto, per macchine, per materiale ferroviario, per ponti, ecc. Questo risveglio della nostra attività industriale mi lascia ben augurare per l'avvenire, sebbene non possa illudermi ed aspettarmi grandi cose, appunto, per le condizioni nostre poco propizie ad una espansione commerciale di questi manufatti. E con l'augurio che, in questa strada di modesta ed operosa attività, il paese continui a procedere ed affermi la sua esistenza commercialmente anche all'estero, pongo fine alle mie parole.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« *Articolo unico.* È convertito in legge il Regio Decreto del 29 dicembre 1891, n. 690, col quale è data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio concluso fra l'Italia e la Bulgaria li 20-22 ottobre 1891. »

Do lettura del Regio Decreto:

#### UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

#### RE D'ITALIA.

« Sulla proposta del presidente del nostro Consiglio dei ministri, ministro per gli affari esteri, e dei nostri ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. Piena ed intera esecuzione sarà data all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria, stipulato con scambio di note fra il Regio agente diplomatico a Sofia ed il ministro bulgaro degli affari esteri, in data 20-22 ottobre 1891.

« Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del